



Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

ORDINANZA N. 85 del 25-10-2022

OGGETTO: MISURE CONTINGENTI 2022/2023 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI IN ARIA AMBIENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 979 del 01/08/2022 ad oggetto: "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2022/2023 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";

Evidenziato che il Comune di Grottammare deve adottare le misure previste nella suddetta deliberazione allo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini;

Rilevato che la DGR n. 979 del 01/08/2022 agli artt. 6 e 7 dell'allegato A invita ad adottare provvedimenti al fine della riduzione dell'emissione delle polveri sottili inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) e al riscaldamento degli edifici pubblici e privati;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti individuati per la tutela della salute pubblica;

Visto l'articolo 32, comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 03.03.1982, n. 7;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- Il rispetto delle seguenti misure inerenti alle ATTIVITA' PRODUTTIVE (industriali, artigianali, commerciali, agricole):**

Decorrenza e durata:

Le limitazioni, già disposte con ordinanza sindacale n. 110/2021, avranno durata dal 1 novembre 2022 al 15 aprile 2023.

Giorni e fasce orarie:

- Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

Luoghi di applicazione:

Le misure relative alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) si applicano nella zona urbana del Comune di Grottammare, come delimitata nella planimetria allegata.

Attività autorizzate:

Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione:

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, site nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura di cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

Divieto di utilizzo di olio combustibile:

E' vietato l'utilizzo di olio combustibile.

2. Il rispetto delle seguenti misure relative al RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI:

Decorrenza e durata:

Le limitazioni, già disposte con ordinanza sindacale n. 110/2021, avranno durata dal 1 novembre 2022 al 15 aprile 2023

Giorni e fasce orarie:

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

Luoghi di applicazione:

Le misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano nella zona urbana del Comune di Grottammare come delimitata nella planimetria allegata alla presente.

Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide:

Quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, ecc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 sottostante, estratta dall'allegato 1 del citato D.M.

Classe 5 stelle					
Tipo generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K %
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85

Stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o cippato)	10	5	120	25	92
Classe 4 stelle					
Tipo generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K %
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o cippato)	15	10	130	100	91
Classe 3 stelle					
Tipo generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K %
Caminetti aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o cippato)	20	15	145	250	90

Eccezioni:

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi.

Qualità del pellet:

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 del combustibile.

Ulteriori misure sugli impianti a biomassa solida

Si ritiene opportuno sensibilizzare la popolazione ad orientarsi, in caso di acquisto di un nuovo generatore di calore a biomassa solida, verso l'acquisto di apparecchi di classe 4 o 5, non escludendo che i provvedimenti futuri potrebbero disporre il divieto di utilizzo di apparecchi inferiori alla classe 4 stelle.

Manutenzione impianto:

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.

Impianti ad olio combustibile:

E' vietato l'utilizzo di olio combustibile. Gli impianti termici civili di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 11, comma 10, dovevano essere adeguati entro il 1^ settembre 2017.

E' fatto obbligo a tutti gli interessati di osservare la presente ordinanza.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad effettuare i controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e pubblicazione sul sito internet del Comune.

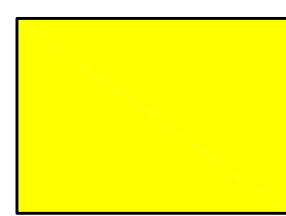
La presente ordinanza è trasmessa al Servizio U.R.P., perché fornisca opportuna informazione circa la presente ai cittadini, agli utenti in genere, ai professionisti esterni, alle associazioni di categoria .

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco

Prof. Enrico Piergallini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Zona urbana

